CAMERA DEI DEPUTATI N. 1459-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(ANSELMI TINA)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DAL FALCO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali

Presentato alla Presidenza il 14 maggio 1977

DISEGNO DI LEGGE
DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revi-

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite XII Industria e XIV Igiene e sanità.
I relatori Cuminetti e Gasco sono stati autorizzati a riferire oralmente dall'Assemblea l'8 giugno 1977.

sione generale dei prezzi dei medicinali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

Dal 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi si applica anche in occasione della fissazione del primo prezzo delle specialità medicinali all'atto delle loro registrazioni.

All'articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

Il contributo di cui al precedente comma è trattenuto da ogni singolo ente in sede di pagamento delle forniture effettuate dalle farmacie ed è versato trimestralmente all'ENPAF entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre solare.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Con successivo provvedimento legislativo, da presentarsi entro il 30 novembre 1977, si provvederà alla sistemazione, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, del personale assunto dall'« Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici » anteriormente al 1° gennaio 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento suddetto gli oneri per il personale dell'Ufficio di cui al precedente comma, nonché per i residui adempimenti di competenza dell'Ufficio stesso, sono posti a carico degli enti mutualistici indicati all'articolo 2 dell'Accordo 9 giugno 1973, in proporzione della spesa annua da essi sostenuta per l'assistenza farmaceutica.

L'articolo 7 è soppresso.